

# **Ordinanza sulla protezione del design (Ordinanza sul design, ODes)**

**Modifica del 3 dicembre 2004**

---

*Il Consiglio federale svizzero  
ordina:*

I

L'ordinanza dell'8 marzo 2002<sup>1</sup> sul design è modificata come segue:

*Art. 6 cpv. 2 e 3*

*Concerne soltanto il testo francese*

*Art. 7*                    Comunicazione elettronica

<sup>1</sup> L'Istituto può autorizzare la comunicazione elettronica.

<sup>2</sup> Determina le modalità tecniche e le pubblica in modo adeguato.

*Art. 22 cpv. 3, 24 cpv. 3 e 25 cpv. 5*

*Abrogati*

*Art. 32 cpv. 1 e 2*

<sup>1</sup> *Abrogato*

<sup>2</sup> La domanda di modifica o di rettifica di un'iscrizione nel registro è soggetta a emolumento.

*Art. 34 cpv. 1 e 2*

<sup>1</sup> *Abrogato*

<sup>2</sup> Se la domanda di cancellazione del design si fonda su una sentenza giudiziaria, occorre allegare una copia della sentenza con un attestato secondo il quale essa è passata in giudicato.

<sup>1</sup>    **RS 232.121**

*Art. 36*            Organo di pubblicazione

<sup>1</sup> L'Istituto designa l'organo di pubblicazione.

<sup>2</sup> Su domanda e previo rimborso delle spese, l'Istituto esegue copie su carta dei dati pubblicati esclusivamente in forma elettronica.

II

La presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2005.

3 dicembre 2004            In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Joseph Deiss

La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz